



**COMUNE DI SPOTORNO**  
**Provincia di Savona**

*Regolamento disciplinante le misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.*

**Art. 1**  
**Finalità e ambito di applicazione del regolamento**

- a) Scopo del presente regolamento è quello di dare attuazione della previsione dell'articolo 15 *ter* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
- b) Nell'ambito del presente regolamento, per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune.
- Il presente regolamento si applica anche ai tributi locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione. Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, l'Ente o il soggetto concessionario coopererà con l'ufficio tributi del Comune per dare attuazione al presente regolamento.
- c) E' esclusa dall'applicazione del presente regolamento l'addizionale comunale all'IRPEF relativamente alla quale il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti, essendo la gestione attribuita per legge all'Agenzia delle Entrate.
- d) Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, e i relativi rinnovi, nonché le segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, richieste per motivi di sicurezza e/o a carattere sanitario.
- e) Ai fini del presente regolamento, "l'ufficio competente" o "ufficio preposto" è l'ufficio addetto al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, anche a seguito della ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive.

**Art.2**  
**Definizione di irregolarità tributaria**

- a) Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si ritiene che possa esservi irregolarità tributaria allorquando il soggetto istante abbia un debito, risultante da tutte le entrate ricomprese nel precedente articolo 1 punto b), facendo riferimento a tutti gli anni accertabili (in base alla legge in vigore) o già oggetto di accertamento, a seguito: di omessa o infedele denuncia; di parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria; di emissione di avviso di accertamento - non sospeso amministrativamente o giudizialmente - o di avvio della riscossione coattiva.
- b) Più precisamente si avrà irregolarità tributaria e pertanto l'applicazione del presente regolamento quando il debito è superiore all'importo di Euro 100,00.
- c) Non sono considerate irregolarità tributarie i provvedimenti di cui al precedente comma oggetto di rateizzazione formalmente concessa dal Comune e le cui scadenze di pagamento risultino regolarmente rispettate.

**Art. 3**  
**Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria  
e modalità di regolarizzazione**

- a) Nell'ambito del presente regolamento per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o

meno personalità giuridica. Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.

- b) Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.
- c) L'istante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi mediante esibizione delle quietanze di pagamento. Più precisamente tale documentazione dovrà essere trasmessa all'ufficio tributi, che provvederà a verificarne la correttezza.
- d) I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento generale delle Entrate o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito.
- e) In caso di rateazione delle somme dovute, anche il solo mancato pagamento di una rata fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

#### **Art. 4**

##### **Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze**

- a) Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria, così come determinata all'art. 2, non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi né l'invio di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento se non viene regolarizzata la loro posizione tributaria nei confronti del Comune.
- b) All'atto della richiesta di rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, l'ufficio preposto procede a richiedere all'ufficio tributi l'attestazione di regolarità tributaria del soggetto istante. Entro 5 giorni lavorativi l'ufficio tributi comunicherà l'esito all'ufficio richiedente.  
In caso pervenga dall'ufficio tributi comunicazione di irregolarità tributaria, l'ufficio competente dovrà comunicare al soggetto istante la sospensione della richiesta, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione o per produrre controdeduzioni. Qualora la situazione non risulti regolarizzata entro il predetto termine la richiesta non potrà essere evasa.

#### **Art. 5**

##### **Modalità di verifica delle istanze già autorizzate**

- a) In sede di prima applicazione entro 90 giorni dall'approvazione del presente regolamento e successivamente con cadenza annuale, l'ufficio tributi trasmetterà agli uffici competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni, segnalazioni certificate di inizio attività ecc., l'elenco delle attività commerciali e produttive che si trovano in stato di irregolarità tributaria. Gli uffici competenti, nel caso nell'elenco ci siano attività con licenze, autorizzazioni e concessioni attive, dovranno procedere con la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine perentorio di 10 giorni per produrre controdeduzioni. Qualora non pervengano controdeduzioni o queste ultime non siano accettabili, il soggetto istante avrà 30 giorni per la regolarizzazione della propria posizione.

- b) Decorso infruttuosamente tale termine nei 15 giorni successivi verrà emesso dall'ufficio competente il provvedimento di sospensione per un periodo di 90 giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente Locale.
- c) Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di 90 giorni, la licenza, autorizzazione o concessione verrà revocata.

#### **Art. 6**

##### **Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento**

- a) Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento l'ufficio tributi chiederà agli eventuali concessionari della riscossione la situazione debitoria del contribuente oggetto di verifica.
- b) La Polizia Locale vigila sull'efficacia dei provvedimenti di sospensione e revoca emanati dal Comune ai sensi del presente Regolamento, debitamente trasmessi alla stessa dai competenti Uffici.

#### **Art. 7**

##### **Entrata in vigore e norma di rinvio**

- a) Il presente regolamento comunale entra in vigore alla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione consiliare.
- b) Per quanto non disciplinato si fa riferimento ai regolamenti approvati dal Comune